

Codice DB1612

D.D. 8 maggio 2014, n. 313

Programma pluriennale di intervento 2011-2015 per le attività produttive della Regione Piemonte (l.r. 34 del 22/11/2004), Asse I "Competitività delle imprese" - misura 1.3 "Innovazione nelle pmi" sezione b) - Interventi a sostegno dello sviluppo economico nei territori interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture. Valle di Susa - nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione. Approvazione del Bando.

Premesso che:

con deliberazione n. 1-7100 del 17/02/2014, la Giunta regionale ha:

- modificato il Programma 2011/2015 per le Attività Produttive di cui alla D.G.R. 36-2237 del 22.06.11 smi (in attuazione della LR 22/11/2004 n. 34) integrando il contenuto e la dotazione finanziaria della misura 1.3;
- approvato la scheda tecnica relativa ad un Intervento a sostegno di attività economiche e produttive da attivarsi nell'ambito della citata misura 1.3 denominato "Interventi a sostegno dello sviluppo economico nei territori interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture" e finalizzato al supporto di progetti di investimento, sviluppo e rilocalizzazione e al sostegno dell'accesso al credito;
- disposto che la suddetta integrazione finanziaria, pari a euro 10.000.000,00 (derivanti dal trasferimento a titolo di anticipazione provvisoria di risorse a valere sulla Sezione Emergenze del "Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese", costituito presso Finpiemonte Spa) è destinata allo sviluppo economico delle aree della Valle di Susa interessate dalla realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione;
- individuato Finpiemonte S.p.A quale soggetto gestore delle iniziative che saranno avviate nell'ambito della citata misura 1.3, secondo quanto stabilito dalla Convenzione Quadro, con particolare riferimento all'art. 24, c. 3, recante "Criteri ed allocazione delle disponibilità liquide" e all'art. 30 recante " Determinazione e versamento dei costi - corrispettivi. Bilancio di previsione";
- autorizzato Finpiemonte Spa, a prelevare la somma di € 10.000.000,00 dalla Sezione Emergenze del "Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese" ;
- incaricato la Direzione regionale Attività produttive di tutti gli atti necessari e conseguenti all'attuazione della citata deliberazione;

si rende pertanto necessario dare attuazione alle citate disposizioni della Giunta regionale, approvando il bando per la concessione dei benefici previsti dalla misura descritta;

il Direttore regionale

visti:

l'art. 95.2 dello Statuto

la L.R. 23/2008;

la L.R. 7/2001;

le leggi regionali n. 25 del 27/12/.2010 e 26 del 31/12/2010;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto

Determina

di approvare, quale allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante, il "Bando "Programma 2011-2015 per le attività produttive della Regione Piemonte (l.r. 34 del 22/11/2004), Asse I "Competitività delle imprese" - misura 1.3 "Innovazione nelle pmi" sezione b) – Interventi a sostegno dello sviluppo economico nei territori interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture. Valle di Susa – nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione"

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto

Allegato

BANDO DI FINANZIAMENTO

PROGRAMMA 2011-2015 per le ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLA REGIONE PIEMONTE (L.R. 34 del 22/11/2004)

ASSE I "Competitività delle imprese" - Misura 1.3 "Innovazione nelle PMI"

**SEZIONE B) – INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NEI TERRITORI INTERESSATI ALLA
REALIZZAZIONE DI GRANDI INFRASTRUTTURE**

VALLE DI SUSA – NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO-LIONE

INDICE

1. FINALITA' E RISORSE	pag. 3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI E COMPATIBILITA' CON LA NORMATIVA COMUNITARIA	pag. 3
3. CONTENUTI DEL BANDO	
3.1. Beneficiari	pag. 4
3.2. Iniziative ammissibili	pag. 4
3.3. Costi ammissibili	pag. 5
3.4. Forma ed entità dell'agevolazione	pag. 7
4. PROCEDURE	
4.1. Come presentare la domanda	pag. 10
4.2. Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito	pag. 11
4.3. Come viene concessa ed erogata l'agevolazione	pag. 12
4.4. Come rendicontare le spese e concludere il progetto	pag. 12
4.5. Variazioni del progetto e proroghe	pag. 11
4.6. Documenti obbligatori	pag. 13
4.7. Scadenze da rispettare	pag. 15
5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE	
5.1. Obblighi dei beneficiari	pag. 16
5.2. Ispezioni e controlli	pag. 16
5.3. Cause di revoca delle agevolazioni	pag. 16
5.4. Rinuncia all'agevolazione	pag. 17
6. REGOLE DI CUMULO	pag. 17
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 17
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	pag. 19
9. INFORMAZIONI E CONTATTI	pag. 19
APPENDICE 1	pag. 20
APPENDICE 2	pag. 26

1. FINALITA' E RISORSE

L'obiettivo del Bando è sostenere piccole e medie imprese piemontesi potenzialmente redditizie, favorendo e potenziando, nel contempo, le ricadute positive che la realizzazione di grandi opere infrastrutturali sul territorio regionale determinerà sul contesto economico e territoriale.

Il presente Bando, pertanto, mira a fornire sostegno a progetti di investimento, sviluppo e rilocalizzazione, con copertura dei fabbisogni finanziari necessari, ivi compreso quello relativo al capitale circolante. Inoltre è finalizzato anche al miglioramento delle condizioni di accesso al credito, nonché alla costituzione di un fondo di garanzia in accompagnamento alle agevolazioni finanziarie.

La dotazione finanziaria iniziale è pari a **€ 10.000.000**. Le risorse derivano dal trasferimento a titolo di anticipazione provvisoria dalla Sezione Emergenze del "Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese" costituito presso Finpiemonte S.p.A. (nel seguito Finpiemonte).

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E COMPATIBILITA' CON LA NORMATIVA COMUNITARIA

- a) Deliberazione di Giunta Regionale n. 36-2237 del 22 giugno 2011 – Approvazione "Programma 2011/2015 per le Attività Produttive"
- b) L.R. 4/2011 – Promozione interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture
- c) Leggi Regionali 28/99 e s.m.i. e 01/09 e s.m.i.
- d) L.R. n. 34 del 22 novembre 2004 – Interventi per lo sviluppo delle attività produttive
- e) Deliberazione di Giunta Regionale n. 2-6520 del 22 ottobre 2013 – Individuazione di Finpiemonte quale soggetto idoneo a supportare le attività della struttura di coordinamento tecnico-operativa su tematiche e progettualità legate allo sviluppo locale della Val di Susa
- f) Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-7100 del 17 febbraio 2014 – Approvazione scheda di Misura, individuazione risorse e destinazione allo sviluppo economico delle aree della Valle di Susa interessate dalla realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, assegnazione della gestione operativa a Finpiemonte.

Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta L. 352 del 24 dicembre 2013.

3. CONTENUTI DEL BANDO

3.1. Beneficiari

Possono presentare istanza di partecipazione al Bando le piccole e medie imprese¹ (PMI), comprese le cooperative, che al momento della presentazione della domanda:

- a) siano iscritte al Registro delle Imprese
- b) abbiano un codice ATECO primario compreso tra quelli ammissibili in appendice al Bando (Appendice 1);
- c) abbiano almeno un'unità locale produttiva attiva (o in fase di attivazione), con codice ATECO ammissibile ai sensi del precedente punto b) e localizzata in Piemonte, nel territorio della **Valle di Susa** (Appendice 2), come meglio specificato al successivo articolo 3.2
- d) non siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una tale procedura richiesta dai loro creditori, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

3.2. Iniziative ammissibili

Sono previste due linee di intervento, ciascuna con propria dotazione specifica di risorse (*plafond*).

La Direzione regionale Attività Produttive potrà modificare le percentuali di ripartizione dei fondi tra le due linee in ragione dell'andamento delle domande.

È possibile la presentazione di più domande sulla Linea A), previa conclusione e completa rendicontazione degli interventi realizzati a valere sulle precedenti domande. La concessione dei relativi aiuti può avvenire solo in caso di positivo esame di tali rendicontazioni.

Per quanto riguarda la Linea B) fanno fede le domande di agevolazione cui la garanzia regionale si abbina.

3.2.1 Linea A) – Sostegno allo sviluppo delle aree interessate dal cantiere del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione - *plafond* iniziale di € 5.000.000 pari al 50% della dotazione del Bando

La Linea, fermo restando il rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3.1, è utilizzabile solo dalle imprese ubicate nei Comuni di:

Susa, Bussoleno, Chiomonte, Venaus, Mompantero, Mattie, Giaglione.

Finanzia iniziative riguardanti:

1) Interventi finalizzati al sostegno del capitale circolante:

acquisto di scorte e di spese non documentabili contabilmente, con un importo minimo pari a € **10.000**

2) Interventi finalizzati al sostegno di progetti di investimento:

acquisto macchinari, attrezzature, arredi, hardware e software, automezzi, opere edili e murarie, scorte, con un importo minimo di progetto pari a € **20.000**

¹ La definizione di PMI è contenuta nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/08

3) *Interventi finalizzati al sostegno di iniziative di rilocalizzazione produttiva/imprenditoriale:*

iniziativa limitata ai casi di oggettiva e dimostrabile impossibilità a proseguire l'attività imprenditoriale a causa della presenza del cantiere. Vengono finanziate esclusivamente le spese necessarie alla rilocalizzazione, che deve obbligatoriamente avvenire nel territorio della Valle di Susa e preferibilmente nello stesso Comune di precedente ubicazione.

L'importo minimo di progetto è pari ad **€ 20.000**.

La dotazione della Linea è così suddivisa:

- **€ 4.500.000** per l'erogazione di finanziamenti agevolati e di contributi a fondo perduto;
- **€ 500.000** per la concessione di garanzie fideiussorie. Il fondo di garanzia ha un effetto moltiplicatore nei confronti del sistema bancario, in funzione delle apposite convenzioni stipulate con Finpiemonte. Il fondo interviene comunque, in caso di escussione delle garanzie, fino all'esaurimento della dotazione di € 500.000.

3.2.2 Linea B) – Fondo di garanzia per lo sviluppo della Valle di Susa - plafond iniziale di € 5.000.000 pari al 50% della dotazione del Bando

La Linea ha come obiettivo il sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese attive e produttive in tutti i Comuni della **Valle di Susa**, mediante la costituzione di un fondo di garanzia regionale da abbinare alle misure di intervento a finanziamento agevolato attive sul territorio della Regione e gestite da Finpiemonte, al fine di facilitare la concessione, da parte del sistema bancario, di tali finanziamenti.

Non possono accedere alla garanzia le imprese che partecipano a misure regionali che già prevedono la concessione di una garanzia regionale accanto al finanziamento agevolato.

Il fondo di garanzia ha un effetto moltiplicatore nei confronti del sistema bancario, in funzione delle apposite convenzioni stipulate con Finpiemonte. Il fondo interviene comunque, in caso di escussione delle garanzie, fino all'esaurimento della dotazione di € 5.000.000.

3.3. Costi ammissibili

Per tutte le tipologie di intervento gli investimenti dovranno riguardare esclusivamente l'unità locale attiva nel comune eligibile rispettivamente ai sensi della linea a) o della linea b)

Linea A) – Sostegno allo sviluppo delle aree interessate dal cantiere del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione

Sono considerati ammissibili i costi, al netto di IVA, relativi a:

- Tipologia 1 - Interventi finalizzati al sostegno del capitale circolante:
 1. acquisto di scorte;
 2. spese non documentabili contabilmente (nella misura massima del 15% dell'importo);
 3. spese relative alle commissioni di garanzia del Confidi², nel limite massimo di € 1.000,00, con riferimento a quanto indicato al successivo articolo 4.2.

² Tali spese devono essere documentate da preventivo rilasciato dal Confidi prescelto

➤ Tipologia 2 - Interventi finalizzati al sostegno di progetti di investimento:

1. macchinari, impianti, linee di produzione;
2. attrezzature e arredi strumentali;
3. hardware, software e programmi informatici specifici e dedicati all'attività d'impresa;
4. opere edili, murarie e assimilate, impianti elettrici, idraulici e ristrutturazioni in genere;
5. automezzi allestiti con attrezzature specifiche (gru, montacarichi, cestelli, etc.);
6. autoveicoli nuovi e di prima immatricolazione specifici per l'attività aziendale;
7. acquisto di scorte e/o capitale circolante connesso all'espansione commerciale;
8. spese relative alle commissioni di garanzia del Confidi³, nel limite massimo di € 2.000,00, con riferimento a quanto indicato al successivo articolo 4.2.

Sulle voci di costo si applicano i seguenti vincoli:

- a) La **voce 4** non può essere superiore al 40% del progetto ammissibile.
- b) I beni di cui alle **voci 1 e 5** possono essere acquistati anche usati, dietro presentazione di perizia redatta da professionista abilitato che ne attesti il valore, tranne nei casi di acquisto da rivenditori autorizzati.
- c) Riguardo alla **voce 7**, l'importo non può essere superiore al 20% delle spese totali ammissibili. L'acquisto di scorte deve risultare congruo rispetto ai volumi di fatturato dell'attività. Il capitale circolante connesso all'espansione commerciale deve riguardare ordini accettati o contratti di fornitura di beni e/o servizi. Se uno o più di tali ordini/contratti ha importo superiore al limite del 20%, potranno essere comunque inseriti in domanda, fermo restando che verrà ammessa all'agevolazione solo la quota che consentirà di rispettare il limite in oggetto.

I singoli ordini accettati o i singoli contratti di fornitura devono essere:

- **antecedenti massimo 6 mesi alla data di presentazione della domanda.** Ai fini della verifica del presente requisito farà fede la data di accettazione, contestuale o mediante lettera di accettazione, dell'ordine o di sottoscrizione del contratto di fornitura.
- **inevasi**, quindi la data prevista per la consegna dell'ultimo dei beni o per la prestazione dell'ultimo dei servizi deve essere successiva alla data di presentazione della domanda e l'integrale consegna dei beni o l'integrale prestazione dei servizi non deve ancora essere intervenuta alla data di presentazione della domanda.
- **regolari**, quindi devono avere l'indicazione della data di accettazione o sottoscrizione, della data prevista di consegna dei beni e/o di prestazione dei servizi, dell'oggetto della fornitura, del committente, dell'impresa fornitrice beneficiaria che richiede il finanziamento e dell'ammontare della fornitura.

➤ Tipologia 3 - Interventi finalizzati al sostegno di iniziative di rilocalizzazione produttiva/imprenditoriale:

Sono ammissibili esclusivamente i costi strettamente necessari alla rilocalizzazione produttiva/imprenditoriale dell'attività. Si applicano le stesse regole previste per la Tipologia 2.

³ Tali spese devono essere documentate da preventivo rilasciato dal Confidi prescelto

La rilocalizzazione deve avvenire obbligatoriamente nel territorio della Valle di Susa, con preferenza per le iniziative che prevedano tale rilocalizzazione nello stesso Comune dove si svolgeva l'attività.

Non sono ammissibili in alcuna Tipologia:

- i beni acquisiti in leasing,
- i beni pagati per compensazione, in economia e in contanti.

Linea B) – Fondo di garanzia per lo sviluppo della Valle di Susa

Per quanto riguarda i costi ammissibili delle domande presentate sulla Linea B), si applicano le regole, le modalità, gli esiti istruttori relativi alle Misure a finanziamento cui la garanzia regionale a valere sul presente fondo si appoggia.

Le spese sostenute devono essere documentate e riferirsi ad interventi avviati successivamente all'invio della domanda. La data delle fatture o della documentazione di spesa equivalente, che devono essere intestate al soggetto beneficiario dell'agevolazione regionale, deve essere successiva alla data di invio della domanda.

Fanno eccezione gli interventi relativi alla Linea A) - Tipologia 1, per i quali le spese per acquisto scorte possono risultare ammissibili anche se effettuate nei sei mesi antecedenti la presentazione della domanda.

3.4. *Forma ed entità dell'agevolazione*

Linea A) – Sostegno allo sviluppo delle aree interessate dal cantiere del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione

L'intervento pubblico consiste in:

- a) un finanziamento agevolato a copertura del 100% dei costi ritenuti ammissibili, erogato in parte con fondi regionali e in parte con fondi bancari;
- b) una garanzia fideiussoria regionale a valere sulla parte di finanziamento erogata con fondi bancari;
- c) un contributo a fondo perduto in valore percentuale rispetto all'importo del finanziamento erogato con fondi regionali.

In dettaglio, l'agevolazione pubblica ha le seguenti caratteristiche:

➤ Tipologia 1 - Interventi finalizzati al sostegno del capitale circolante:

- a) finanziamento agevolato:
 - è composto da una quota di fondi regionali pari al massimo al **70%** dell'importo del finanziamento complessivo e da una quota di fondi bancari non inferiore al **30%**;
 - i fondi regionali sono erogati ad un tasso di interesse pari a 0 (zero). I fondi bancari sono erogati alle condizioni previste da apposita convenzione stipulata con le banche interessate;
 - la quota massima finanziabile con fondi regionali è pari a **€ 17.500**;
 - ha durata massima di 3 anni, con possibile pre-ammortamento di 6 mesi e ammortamento a rate trimestrali;

- deve essere garantito da un Confidi, come meglio precisato al successivo articolo 4.2;

b) garanzia fideiussoria regionale:

- è a copertura di un valore massimo pari al **50%** della quota di finanziamento erogata con fondi bancari;
- l'importo massimo nominale della garanzia concedibile è pari a **€ 3.750**;
- è gratuita;
- viene concessa a prima richiesta scritta da parte della banca che ha erogato il finanziamento, in caso di mancato rimborso del finanziamento da parte dell'impresa debitrice;
- ha effetto unicamente nei confronti delle banche che abbiano stipulato l'apposita convenzione con Finpiemonte;
- ha efficacia dalla data di erogazione del finanziamento ed è valida fino alla scadenza del finanziamento stesso, riducendosi proporzionalmente ed automaticamente in funzione del rimborso rateale del finanziamento;
- riguarda solo il capitale preso a prestito e non è estesa ad interessi e altri oneri addebitabili al beneficiario;

c) contributo a fondo perduto:

- nella misura del **5%** del finanziamento concesso. Il limite massimo di contributo concedibile è pari a **€ 1.250**.

➤ Tipologia 2 - Interventi finalizzati al sostegno di progetti di investimento:

a) finanziamento agevolato:

- è composto da una quota di fondi regionali pari al massimo al **70%** dell'importo del finanziamento complessivo e da una quota di fondi bancari non inferiore al **30%**;
- i fondi regionali sono erogati ad un tasso di interesse pari a 0 (zero). I fondi bancari sono erogati alle condizioni previste da apposita convenzione stipulata con le banche interessate;
- la quota massima finanziabile con fondi regionali è pari a **€ 175.000**;
- ha durata massima di 6 anni, con possibile pre-ammortamento di 12 mesi e ammortamento a rate trimestrali;
- deve essere garantito da un Confidi, come meglio precisato al successivo articolo 4.2;

b) garanzia fideiussoria regionale:

- è a copertura di un valore massimo pari al **50%** della quota di finanziamento erogata con fondi bancari;
- l'importo massimo nominale della garanzia concedibile è pari a **€ 37.500**;
- è gratuita;
- viene concessa a prima richiesta scritta da parte della banca che ha erogato il finanziamento, in caso di mancato rimborso del finanziamento da parte dell'impresa debitrice;
- ha effetto unicamente nei confronti delle banche che abbiano stipulato l'apposita convenzione

con Finpiemonte;

- ha efficacia dalla data di erogazione del finanziamento ed è valida fino alla scadenza del finanziamento stesso, riducendosi proporzionalmente ed automaticamente in funzione del rimborso rateale del finanziamento;
- riguarda solo il capitale preso a prestito e non è estesa ad interessi e altri oneri addebitabili al beneficiario;

c) contributo a fondo perduto:

- nella misura del **5%** del finanziamento concesso. Il limite massimo di contributo concedibile è pari a **€ 12.500**.

➤ Tipologia 3 - Interventi finalizzati al sostegno di iniziative di rilocalizzazione produttiva/imprenditoriale:

a) finanziamento agevolato:

- è composto da una quota di fondi regionali pari al massimo al **70%** dell'importo del finanziamento complessivo e da una quota di fondi bancari non inferiore al **30%**;
- i fondi regionali sono erogati ad un tasso di interesse pari a 0 (zero). I fondi bancari sono erogati alle condizioni previste da apposita convenzione stipulata con le banche interessate;
- la quota massima finanziabile con fondi regionali è pari a **€ 210.000**;
- ha durata massima di 6 anni, con possibile pre-ammortamento di 12 mesi e ammortamento a rate trimestrali;
- deve essere garantito da un Confidi, come meglio precisato al successivo articolo 4.2;

b) garanzia fideiussoria regionale:

- è a copertura di un valore massimo pari al **50%** della quota di finanziamento erogata con fondi bancari;
- l'importo massimo nominale della garanzia concedibile è pari a **€ 45.000**;
- è gratuita;
- viene concessa a prima richiesta scritta da parte della banca che ha erogato il finanziamento, in caso di mancato rimborso del finanziamento da parte dell'impresa debitrice;
- ha effetto unicamente nei confronti delle banche che abbiano stipulato l'apposita convenzione con Finpiemonte;
- ha efficacia dalla data di erogazione del finanziamento ed è valida fino alla scadenza del finanziamento stesso, riducendosi proporzionalmente ed automaticamente in funzione del rimborso rateale del finanziamento;
- riguarda solo il capitale preso a prestito e non è estesa ad interessi e altri oneri addebitabili al beneficiario;

c) contributo a fondo perduto:

- nella misura del **5%** del finanziamento concesso. Il limite massimo di contributo concedibile è pari a **€ 15.000**.

Linea B) – Fondo di garanzia per lo sviluppo della Valle di Susa

L'intervento pubblico consiste in una garanzia fideiussoria regionale a valere sulla parte di finanziamento erogata con fondi bancari.

I finanziamenti oggetto di garanzia sono regolati dagli atti normativi, bandi, convenzioni bancarie e procedure relative alle specifiche Misure di riferimento.

La garanzia a valere sul presente fondo:

- è a copertura di un valore massimo pari al **60%** della quota di finanziamento erogata con fondi bancari;
- è gratuita;
- viene concessa a prima richiesta scritta da parte della banca che ha erogato il finanziamento, in caso di mancato rimborso del finanziamento da parte dell'impresa debitrice;
- ha effetto unicamente nei confronti delle banche che abbiano stipulato l'apposita convenzione con Finpiemonte;
- ha efficacia dalla data di erogazione del finanziamento ed è valida fino alla scadenza del finanziamento stesso, riducendosi proporzionalmente ed automaticamente in funzione del rimborso rateale del finanziamento;
- riguarda solo il capitale preso a prestito e non è estesa ad interessi e altri oneri addebitabili al beneficiario.

4. PROCEDURE

4.1 Come presentare la domanda

Le domande devono essere inviate via Internet, dalle ore 9.00 del **15 maggio 2014**, compilando il modulo telematico presente sul sito www.finpiemonte.info.

Al termine della procedura (cd. "invio telematico"), il sistema mette a disposizione un file di testo riepilogativo dei dati della domanda, che deve essere stampato, firmato, affrancato delle marche da bollo (una marca da bollo da € 16 ogni 4 pagine), scansionato in formato pdf ed inviato tramite **Posta Elettronica Certificata (PEC)** all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it insieme a tutti gli allegati obbligatori (indicati al successivo articolo 4.6.1), anch'essi in formato pdf, entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico

E' ammissibile anche l'invio, negli stessi termini, tramite raccomandata A/R o corriere espresso a:

Finpiemonte S.p.A.

Galleria San Federico, 54

10121 Torino

Per quanto riguarda le domande presentate a valere sulla Linea B), per accedere ai benefici del fondo di garanzia, è **obbligatorio** presentare prima la domanda a valere sul presente Bando (con indicazione della Misura di riferimento cui la garanzia intende appoggiarsi) e, successivamente, quella a valere sulla Misura di

riferimento (secondo le specifiche regole e procedure ivi previste).

4.2 Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito

Il procedimento di istruttoria è di tipo “valutativo a sportello”.

Finpiemonte esamina le domande in ordine cronologico di presentazione, valutando:

la ricevibilità

- invio nei termini previsti dal Bando;
- completezza della documentazione inviata;

l'ammissibilità

- possesso da parte dell'impresa dei requisiti soggettivi richiesti dal Bando (in particolare quelli previsti al punto 3.1 e 3.2 del Bando);

il merito tecnico

➤ **Linea A) – Sostegno allo sviluppo delle aree interessate dal cantiere del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione**

- idoneità/qualità del soggetto proponente per la realizzazione del progetto/investimento
- congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto/investimento

Per l'esame di merito, Finpiemonte si avvale di un Comitato Tecnico di Valutazione⁴, che fornisce un parere vincolante.

Al termine dell'istruttoria Finpiemonte comunica al richiedente l'esito in forma scritta e, in caso di respingimento della domanda, l'impresa beneficiaria ha 10 giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni.

➤ **Linea B) – Fondo di garanzia per lo sviluppo della Valle di Susa**

Per la valutazione di merito fanno fede le relative istruttorie effettuate a valere sulle Misure cui la garanzia regionale del fondo si appoggia.

La concessione e l'efficacia di tale garanzia sono subordinate alla positiva conclusione dell'iter istruttorio delle domande sulle Misure di riferimento;

il merito creditizio

Per tale valutazione, che si attiva esclusivamente per le domande che hanno superato positivamente la fase istruttoria precedentemente descritta, Finpiemonte si avvale dell'istruttoria di merito creditizio della banca cofinanziatrice, scelta dal beneficiario tra quelle convenzionate.

Finpiemonte provvede a richiedere alla banca convenzionata, in forma scritta, la delibera al finanziamento, che dovrà pervenire su moduli appositamente predisposti da Finpiemonte.

Durante l'iter istruttorio, e comunque prima della concessione del finanziamento, è ammissibile, di norma, solo un cambio banca da parte dell'impresa beneficiaria.

⁴ Composto da rappresentanti di Finpiemonte e da rappresentanti della Direzione Attività Produttive della Regione Piemonte

L'erogazione del finanziamento è subordinata al rilascio della garanzia, da parte di un Confidi, nella misura del **40%** del finanziamento complessivo. La delibera del Confidi dovrà pervenire su moduli appositamente predisposti da Finpiemonte.

Sulla Linea B) tale iter istruttorio tiene sempre conto di quello a valere sulle Misure cui la garanzia regionale del fondo si appoggia.

4.3 Come viene concessa ed erogata l'agevolazione

A seguito della positiva conclusione dell'istruttoria (anche di merito creditizio) e del ricevimento, da parte di Finpiemonte, delle attestazioni/certificazioni elencate al paragrafo 4.6.2 del Bando, Finpiemonte concede formalmente l'agevolazione all'impresa beneficiaria.

Linea A) – Sostegno allo sviluppo delle aree interessate dal cantiere del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione

- *finanziamento e garanzia*: a seguito della concessione dell'agevolazione all'impresa, Finpiemonte autorizza la banca co-finanziatrice ad erogare in un'unica soluzione il finanziamento stesso, dalla cui data decorre l'efficacia della garanzia;
- *contributo a fondo perduto*: viene erogato, in unica soluzione, al termine del progetto, previa positiva valutazione del rendiconto di spesa.

Linea B) – Fondo di garanzia per lo sviluppo della Valle di Susa

- *garanzia*: il processo di concessione della garanzia è strettamente legato all'andamento dell'iter istruttorio della domanda di finanziamento cui la garanzia si appoggia. La garanzia ha efficacia dalla data di erogazione di tale finanziamento.

4.4 Come rendicontare le spese e concludere il progetto

Linea A) – Sostegno allo sviluppo delle aree interessate dal cantiere del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione

Il progetto finanziato deve essere concluso entro 18 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione, salvo proroghe eccezionali debitamente argomentate, che in ogni caso non possono determinare una durata superiore a 30 mesi.

Entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, i beneficiari devono presentare la rendicontazione finale delle spese, inviando i documenti indicati al paragrafo 4.6.3 del Bando.

Finpiemonte esamina la rendicontazione finale entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione, e comunica al beneficiario l'esito dell'esame in forma scritta.

Linea B) – Fondo di garanzia per lo sviluppo della Valle di Susa

Fanno fede le regole, modalità e tempistiche di rendicontazione della Misura di riferimento cui la garanzia regionale si appoggia.

4.5 Variazioni del progetto e proroghe

Le imprese possono posticipare la conclusione del progetto oltre i 18 mesi previsti o apportare variazioni (tecniche, economiche, relative alla titolarità dell'intervento ecc.) all'intervento finanziato a condizione di aver chiesto e ottenuto la preventiva approvazione di Finpiemonte e comunque a condizione che l'intervento rimanga compatibile con le finalità e le disposizioni del Bando ed in ogni caso non oltre 30 mesi complessivi.

Per gli interventi di cui alla Linea B) fanno fede le regole a tal proposito previste nei Bandi di riferimento, ad esclusione del requisito territoriale, che invece attiene esclusivamente al presente Bando.

4.6 Documenti obbligatori

4.6.1 Documenti obbligatori da allegare alla domanda

1) per le domande Linea A1:

- copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante;
- lettera di disponibilità della banca individuata dall'impresa, secondo lo schema pubblicato sul sito di presentazione della domanda www.finpiemonte.info;
- copia dei preventivi e/o fatture con riferimento alle voci di costo del progetto;

2) per le domande Linea A2 – A3:

- copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante;
- lettera di disponibilità della banca individuata dall'impresa, secondo lo schema pubblicato sul sito di presentazione della domanda www.finpiemonte.info;
- copia dei preventivi, ordini firmati per accettazione, contratti di fornitura, perizie, con riferimento alle voci di costo del progetto;
- dichiarazione su ordini e contratti di fornitura, secondo lo schema pubblicato sul sito di presentazione della domanda www.finpiemonte.info;
- relazione tecnica del progetto, secondo lo schema pubblicato sul sito di presentazione della domanda www.finpiemonte.info;

3) per le domande Linea B:

- copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante;

4.6.2 Documenti obbligatori per ottenere la concessione dell'agevolazione

- 1) dichiarazione “de minimis”, pubblicata sul sito www.finpiemonte.it – finanza agevolata – modulistica generale
- 2) modulo antiriciclaggio, pubblicato sul sito www.finpiemonte.it – finanza agevolata – modulistica generale
- 3) modulistica per il rilascio dell’Informativa antimafia, pubblicata sul sito www.finpiemonte.it – finanza agevolata – modulistica generale (solo se la quota di finanziamento è superiore ad € 150.000).

Importante: per velocizzare l’iter di concessione dell’agevolazione, è auspicabile e opportuno inviare i documenti sopraelencati al momento della presentazione della domanda.

4.6.3 Documenti da inviare per la rendicontazione finale delle spese

Linea A) – Sostegno allo sviluppo delle aree interessate dal cantiere del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione

La rendicontazione è divisa in due parti, composte dai documenti indicati di seguito:

- a) una parte tecnica (descrizione delle componenti dell’investimento realizzate, documentazione illustrativa, ecc.);
- b) una parte economica (prospetto costi sostenuti, distinta fatture, ecc.).

Le linee guida e la modulistica per la rendicontazione dei costi saranno pubblicate sul sito www.finpiemonte.it – finanza agevolata, nella pagina dedicata all’agevolazione.

Linea B) – Fondo di garanzia per lo sviluppo della Valle di Susa

Fanno fede le regole, modalità e tempistiche di rendicontazione della Misura di riferimento cui la garanzia regionale si appoggia.

4.7 Scadenze da rispettare

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza	Possibilità di proroga
Invio domanda	Impresa richiedente	5 giorni dall'invio telematico	No
Valutazione della domanda e comunicazione dell'esito	Finpiemonte	60 giorni dal ricevimento della domanda	No (il termine si interrompe se Finpiemonte richiede documenti integrativi, per il tempo impiegato dall'impresa a inviarli)
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Impresa richiedente	15 giorni dalla richiesta di Finpiemonte	Sì, se adeguatamente motivata
Istruttoria di merito creditizio	Banca	Termine indicato in convenzione bancaria	Sì, se adeguatamente motivata
Erogazione del finanziamento e concessione della garanzia	Banca/Finpiemonte	Termine indicato in convenzione bancaria	Sì, se adeguatamente motivata
Conclusione dell'intervento	Impresa richiedente	18 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione	Sì, se adeguatamente motivata (ma non oltre 30 mesi)
Rendicontazione finale delle spese	Impresa richiedente	30 giorni dalla conclusione del progetto	Sì, se adeguatamente motivate
Valutazione rendicontazione finale delle spese, comunicazione esito ed erogazione del contributo a fondo perduto	Finpiemonte	90 giorni dal ricevimento della rendicontazione	No (il termine si interrompe se Finpiemonte richiede documenti integrativi, per il tempo impiegato dall'impresa a inviarli)

5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE

5.1 *Obblighi dei beneficiari*

La concessione dell'agevolazione genera per i beneficiari i seguenti obblighi:

- a. concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando;
- b. consentire i controlli previsti al successivo punto 5.2 del Bando;
- c. fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico della Misura;
- d. mantenere la localizzazione in Valle Susa o nelle zone individuate per la Linea A) per almeno 5 anni dalla concessione dell'agevolazione, salvo eventi specifici indipendenti dalla volontà dell'azienda che dovranno essere opportunamente argomentati e valutati;
- e. mantenere la proprietà dei beni acquistati (fatta salva la facoltà di sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa dell'evoluzione tecnologica) e le evidenze che hanno determinato l'eventuale priorità, per almeno 5 anni dalla concessione del finanziamento, salvo eventi specifici indipendenti dalla volontà dell'azienda che dovranno essere opportunamente argomentati e valutati.

5.2 *Ispezioni e controlli*

Finpiemonte effettua controlli, anche presso i beneficiari, allo scopo di verificare:

- il rispetto degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente e dal Bando;
- la sussistenza dei requisiti di accesso all'agevolazione, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, la regolarità delle spese rendicontate.

Finpiemonte, con l'ausilio delle banche cofinanziatrici, effettua dei monitoraggi periodici in merito all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario della Misura.

5.3 *Cause di revoca delle agevolazioni*

Finpiemonte può revocare totalmente l'agevolazione concessa nei seguenti casi:

- se il beneficiario non rispetta gli obblighi e indicati al precedente punto 5.1 e del Bando;
- se il beneficiario non mantiene i requisiti soggettivi indicati al precedente punto 3.1;
- se il beneficiario destina l'agevolazione a scopi diversi rispetto a quanto previsto nel progetto ammesso o a scopi non ammissibili dal Bando;
- nel caso in cui l'agevolazione sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte;

- se il luogo di realizzazione dell'investimento è diverso da quello indicato nel progetto e non rientra tra quelli compresi nel territorio della Valle di Susa;
- se vengono rendicontate spese ammissibili per un importo inferiore rispetto ai limiti previsti per ciascuna Tipologia progettuale;
- se il progetto non viene concluso nei 18 mesi dalla data di concessione del finanziamento o, inderogabilmente, entro 30 mesi da tale data.

Finpiemonte può revocare parzialmente il finanziamento concesso nei seguenti casi:

- se vengono rendicontate spese ammissibili per un importo inferiore a quello del progetto ritenuto ammissibile;

In caso di revoca, totale o parziale, il beneficiario dovrà restituire anticipatamente, per il tramite della banca co-finanziatrice, la quota di finanziamento regionale percepita indebitamente, maggiorata di un tasso di interesse calcolato dalla data di erogazione del finanziamento a quella del provvedimento di revoca, pari al tasso di riferimento vigente al momento della concessione dell'agevolazione.

Dovrà inoltre restituire l'eventuale contributo percepito indebitamente e l'importo ESL della garanzia di cui ha beneficiato, sempre con la maggiorazione al tasso di riferimento vigente al momento della concessione dell'agevolazione.

Con riferimento alla Linea B) fanno fede le modalità di revoca della Misura di riferimento cui la garanzia regionale si appoggia.

Nel caso l'istituto di credito prescelto comunichi l'avvio delle procedure di revoca degli affidamenti bancari, anche la quota di finanziamento regionale dovrà essere estinta anticipatamente: l'estinzione anticipata della quota di finanziamento regionale potrà avvenire senza alcuna maggiorazione, nel caso non sia riscontrata la sussistenza di alcuna causa di revoca sopra riportate.

5.4 Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all'agevolazione, dovrà comunicarlo a Finpiemonte, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:

finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

6. REGOLE DI CUMULO

Ferme restando le regole di cumulo previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis", non è consentito il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni pubbliche ottenute per le stesse voci di costo, ad eccezione delle garanzie concesse a valere sulla Linea B) e dell'eventuale intervento del Fondo Centrale di Garanzia nazionale.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informano:

- le imprese che presentano domanda in risposta al presente bando;
- gli amministratori ed i rappresentanti legali delle imprese/degli enti sopra indicati;
- i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti delle imprese/degli enti sopra indicati che siano coinvolti nella realizzazione dei progetti/investimenti proposti a finanziamento nell'ambito del presente Bando

che il trattamento dei dati personali forniti dalle imprese per tutti gli adempimenti previsti dal presente Bando ed acquisiti da Finpiemonte S.p.A. (soggetto responsabile del trattamento) mediante le proprie strutture "Finanza agevolata", "Controlli di primo livello", "Ufficio Relazioni con il Pubblico", sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:

- istruttoria, mediante verifica dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità e mediante valutazione di merito, ai fini della concessione del finanziamento;
- verifica della sussistenza, pertinenza e congruità delle spese rendicontate ai fini dell'erogazione dei finanziamenti concessi, controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle autocertificazioni rese nell'ambito del procedimento;
- monitoraggio e valutazione delle operazioni ammesse a finanziamento;
- comunicazione e diffusione, obbligatorie per legge ai fini di trasparenza e di informativa al pubblico dei seguenti dati: estremi identificativi del soggetto beneficiario del finanziamento, sua localizzazione, denominazione dell'investimento/progetto finanziato, ammontare del finanziamento concesso ed erogato.

L'eventuale trattamento di dati giudiziari sarà effettuato per adempiere agli obblighi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 03/06/1998 n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Il conferimento ed il trattamento dei dati personali risulta pertanto necessario ai fini dell'ammissione a finanziamento delle domande presentate in risposta al presente Bando, ai fini dell'erogazione dei predetti finanziamenti; il trattamento dei dati verrà effettuato secondo criteri di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità.

Tale trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate a cura del personale dipendente di Finpiemonte, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi.

I soggetti che presentano domanda in risposta al presente bando, i cui dati personali sono oggetto di trattamento, sono titolari dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ed, in particolare, del diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne (se ritenuti incompleti, erranei o raccolti in violazione di norme di legge) la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e prevalenti o comunque compatibili rispetto alle esigenze di trattamento più sopra specificate; la richiesta di rettifica, aggiornamento, cancellazione o l'opposizione al trattamento dei dati deve essere inviata a :

Finpiemonte S.p.A. - Galleria S. Federico 54, Torino

c.a.: Direttore generale - fax: 011.545759 - mail: finanziamenti@finpiemonte.it

Il legale rappresentante dell'impresa che presenta domanda di finanziamento in risposta al presente Bando è tenuto a comunicare la presente informativa:

- agli amministratori dell'impresa predetta;
- ai soggetti aventi rapporto di dipendenza o di prestazione con tale impresa che siano coinvolti nella realizzazione delle operazioni proposte a finanziamento nell'ambito del presente Bando.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.R. n. 7/2005 e della L. n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è:

- per la Regione Piemonte il responsabile pro tempore della Direzione Attività Produttive
- per Finpiemonte il responsabile pro tempore del Settore Finanza Agevolata (procedimento di concessione) e del Settore Controlli di primo livello (procedimento di controllo e procedimento di revoca)

9. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti a Finpiemonte tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Appendice 1

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMESSE

ATECO 2007

Con riferimento alla Classificazione ATECO 2007 SONO AMMESSE ai benefici della Misura le seguenti attività:

B	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
----------	---

C	ATTIVITA' MANIFATTURIERE <u>Esclusioni:</u> • 10.2: Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi <u>Attività ammesse con limitazione</u> (Attività di trasformazione e commercializzazione ⁵ di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del Trattato CE) • 10: Industrie alimentari • 11: Industria delle bevande • 12: Industria del tabacco
----------	--

D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
----------	--

E	FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
----------	---

⁵ **Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo:** qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi come una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macellazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

F	COSTRUZIONI <u>Esclusioni:</u> • 41.1: Sviluppo di progetti immobiliari
---	--

G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI : <u>Esclusioni:</u> • 46.38.1: Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi • 46.38.2: Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi • 47.23: Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati <u>Attività ammesse con limitazione</u> (Attività di trasformazione e commercializzazione ⁵ di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del Trattato CE) Sono inammissibili gli aiuti quando: • L'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; • Gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari
---	--

H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO <u>Attività ammesse con limitazione:</u> • 49.41.00: Trasporto merci su strada – Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nel Regolamento CE n. 1407/2013 – tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altre tipologie di investimento
---	---

I	ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
---	--

J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
----------	--

M	ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE – sono ammessi SOLO: • 71: Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche • 72: Ricerca scientifica e sviluppo • 74.1: Attività di design specializzate • 74.2: Attività fotografiche
----------	--

N	NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE – sono ammessi SOLO: • 77: Attività di noleggio e leasing operativo • 80.1: Servizi di vigilanza privata • 80.2: Servizi connessi ai sistemi di vigilanza • 81: Attività di servizi per edifici e paesaggio • 82: Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
----------	--

S	ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI – sono ammessi SOLO: • 95: Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa • 96: Altre attività di servizi alla persona
----------	--

Rimangono comunque **escluse** le attività inerenti i seguenti settori:

- a) produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti, o infrastrutture militari e di polizia, nonché equipaggiamenti o infrastrutture che limitino i diritti e le libertà personali (es. penitenziari e centri di detenzione di ogni tipo);
- b) gioco d'azzardo e attrezzature correlate;
- c) fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
- d) attività che implicino l'utilizzo di animali vivi ai fini scientifici e sperimentali;
- e) attività il cui impatto ambientale non risulti attenuato e/o compensato tramite misure appropriate;
- f) settori considerati eticamente o moralmente discutibili, (ES. ricerca sulla clonazione umana);
- g) attività di puro sviluppo immobiliare;

h) attività di natura puramente finanziaria.

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di esportazione

NOTE GENERALI SUL REGOLAMENTO “DE MINIMIS” Reg. CE n. 1407/2013

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti “de minimis”:

- a) *ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;*
- b) *ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;*
- c) *ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:*
 - *qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,*
 - *qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;*
- d) *per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;*
- e) *subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.*

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:

- a) *«prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;*
- b) *«trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;*
- c) *«commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.*

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «**impresa unica**» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) *un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*

- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Appendice 2

ELENCO DEI COMUNI AMMISSIBILI

LINEA A

Bussoleno
Chiomonte
Giaglione
Mattie
Mompantero
Susa
Venaus

LINEA B

Almese
Avigliana
Bardonecchia
Borgone
Bruzolo
Bussoleno
Buttiglieria Alta
Caprie
Caselette
Cesana Torinese
Chianocco
Chiomonte
ChiusadiSanMichele
Claviere
Condove
Exilles
Giaglione
Gravere
Mattie
Meana di Susa
Mompantero
Moncenisio
Novalesa
Oulx
Rosta
Rubiana
Salbertrand
SanDidero
SanGiorio
Sant'Ambrogio
Sant'Antonino
Sauze di Cesana
Sauze d'Oulx
Sestriere
Susa
Vaie
Venaus
VillarDora
VillarFocchiardo